

Assegnazione della sede di lavoro all'esito di procedura concorsuale – Cass. n. 16086/2021

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Assegnazione della sede di lavoro all'esito di procedura concorsuale - Assunzione in servizio successiva al 30 giugno 1998 - Controversia promossa per conseguire la sede di servizio più vicina al proprio domicilio, in base all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi - stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale - la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, il diritto - che sorge con l'assunzione al lavoro e, dunque, in un momento successivo all'esaurimento della procedura concorsuale - alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Corte Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 16086 del 09/06/2021 (Rv. 661539 - 01)

corte

cassazione

16086

2021